



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLO

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA -VIA - INTERPELLO

Interpello LIPU_DIPNRR 19666-REG-1716211658137- VINCA negativa - Criteri DNSH - Livello III – inammissibilità progetti finanziati dal PNRR

Con l'interpello in commento l'Associazione ambientalista Lipu chiede al Ministero di chiarire quali disposizioni nazionali siano da considerarsi atte ad assicurare il rispetto di quanto affermato dalla Commissione Europea sui criteri DNSH per la biodiversità nel caso in cui un progetto abbia ricevuto parere negativo di VINCA (C/2023/267 – Appendice D) (Livello II) o sia sottoposto alla valutazione di Livello III ai fini dell'individuazione delle misure compensative di cui all'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE.

Il MASE ricorda che sono sottoposti a Valutazione di Incidenza (VINCA) gli interventi che possono avere un'incidenza significativa su uno o più siti della Rete Natura 2000 e che solo il parere positivo della Valutazione di Incidenza *"costituisce l'elemento di verifica che detti interventi non recano pregiudizio all'integrità del sito Natura 2000 su cui ricadono"*.

Alla luce del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, l'esito negativo della Valutazione di Incidenza ambientale di un intervento PNRR comporta la sua inammissibilità a finanziamento per mancato rispetto del principio DNSH, in considerazione delle ricadute negative significative sull'obiettivo "Protezione e ripristino della biodiversità".

Allo stesso modo nel caso di VINCA integrata nella procedura di VIA, l'esito negativo della VINCA comporta inevitabilmente un parere negativo della VIA integrata.

Di conseguenza, anche qualora si attivasse il cd. Livello III della VINCA, l'eventuale successiva adozione di misure compensative ai fini della realizzazione dell'opera non farebbe venir meno la sua incidenza negativa sul sito Natura 2000 interessato e, pertanto, alla luce dell'obbligo di rispetto del principio DNSH, tale opera non risulterà finanziabile in ambito PNRR.

Il parere rinvia infine all'Appendice D alla comunicazione C-2023/267, a mente della quale *"presso i siti Natura 2000 sono richieste misure compensative per i progetti che incidono negativamente sull'integrità del sito (art. 6 § 4 della direttiva "Habitat"). Tali progetti non soddisfano i criteri DNSH per la biodiversità e non sono quindi allineati alla tassonomia"*.

Lo stesso chiarimento è stato inserito anche all'interno della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 (*link sotto*)

Link:

https://www.ambientesicurezzaweb.it/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/Guida-Operativa_terza-edizione.pdf